

Oggetto Ricognizione delle comunicazioni e dichiarazioni previste dalla normativa generale ed interna in materia di anticorruzione e trasparenza cui è tenuto il dipendente in relazione all'assunzione di incarico di posizione organizzativa e approvazione schema di modulo per l'acquisizione delle predette comunicazioni e dichiarazioni

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di approvare il modulo (Allegato A), e relativi allegati (Allegati 1, 2, 3 e 4), con cui l'Agenzia acquisisce dal dipendente tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui in motivazione in relazione all'assunzione di incarichi di posizione organizzativa.

Motivazione

I dipendenti dell'Agenzia in relazione all'assunzione dei diversi incarichi di posizione organizzativa sono tenuti a rendere le seguenti comunicazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, previste dalla normativa generale ed interna in materia di anticorruzione e trasparenza.

In particolare ciò può avvenire:

1. in relazione all'assunzione di qualunque incarico di posizione organizzativa, il dipendente deve effettuare la comunicazione degli interessi finanziari ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 6 del codice di comportamento dell'Agenzia²;
2. in relazione all'assunzione di un incarico di posizione organizzativa che comporti la responsabilità di Unità Operative (U.O.), il dipendente, oltre ad effettuare la comunicazione di cui al precedente punto 1 e, se ricorrono le fattispecie, le dichiarazioni di cui ai successivi punti 3, 4, 5 e 6, deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, per quanto a propria conoscenza, non sussiste alcuna situazione di conflitto d'interessi reale o potenziale, patrimoniale o non, indicata all'articolo 7 del Codice di Comportamento dell'Agenzia impegnandosi specificamente, qualora dovessero verificarsi situazioni di conflitto di interesse, ad effettuare le dovute segnalazioni e ad ottemperare all'obbligo di astensione, come previsto nel citato art. 7³;
3. in relazione all'assunzione di un incarico di posizione organizzativa che comporti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia, il dipendente oltre ad effettuare la comunicazione di cui al precedente punto 1, e,

se ricorrono le fattispecie, le dichiarazioni di cui al precedente punto 2 e ai successivi punti 4, 5 e 6, deve dichiarare di essere consapevole del divieto, di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o attività professionale), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, presso i soggetti privati che nei tre anni precedenti alla cessazione siano stati destinatari dell'attività dell'Agenzia svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali conferiti al dipendente per conto dell'Agenzia⁴;

4. in relazione all'assunzione di qualunque incarico di posizione organizzativa che comporti lo svolgimento, con funzioni direttive, di attività ed incarichi di gestione delle risorse finanziarie, di acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché di concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, il dipendente, oltre ad effettuare la comunicazione di cui al precedente punto 1 e, se ricorrono le fattispecie, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 e ai successivi punti 5 e 6, deve anche rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione)⁵;
5. in relazione all'assunzione di un incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, il dipendente oltre ad effettuare la comunicazione di cui al precedente punto 1. e a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto 2 e, se ricorrono le fattispecie, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, deve dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di inconfiribilità di cui all'art. 3 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e le cause di incompatibilità di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo D.Lgs n. 39/2013 (nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità)⁶. Con riferimento alle cause di inconfiribilità, l'Agenzia ritiene che il dipendente debba effettuare la dichiarazione limitatamente all'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013 in quanto non ritiene applicabili alla propria struttura le fattispecie di cui all'art. 7 (ed in particolare all'art. 7 comma 2) del medesimo decreto legislativo, non essendo l'Agenzia una forma associativa tra comuni ma un consorzio pubblico di interesse regionale. Tali dichiarazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 39/2013;
6. A fini di trasparenza, inoltre, il dipendente in relazione all'assunzione di un incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali deve comunicare i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti. La dichiarazione viene rinnovata annualmente. Tali informazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente⁷.

Inoltre, in relazione all'assunzione di qualunque incarico di posizione organizzativa, il dipendente è tenuto a redigere e trasmettere all'Agenzia il proprio curriculum che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente⁸;

Attenzione

In occasione dell'assunzione del singolo incarico di posizione organizzativa, al dipendente verrà consegnato il modulo atto a rendere solo le comunicazioni e le

dichiarazioni dovute in relazione alle fattispecie che ricorrono con l'assunzione dell'incarico.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 29 maggio 2019

¹ Ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia

² Il codice di comportamento dell'Agenzia approvato con deliberazione del CdA n. 36/2017 del 24/11/2017 all'art. 6 comma 3 prevede che la comunicazione degli interessi finanziari sia effettuata in occasione dell'assegnazione al Servizio e ogni qualvolta il cambiamento dell'attività di competenza lo richieda.

³ Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019 dell'Agenzia approvato con deliberazione del CdA n. 23/2017 del 23/10/2017 ha previsto la misura generale dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e nello specifico, tra l'altro, ha previsto la predisposizione di moduli per la dichiarazione da parte del personale responsabile di U.O. circa la sussistenza o meno di conflitti di interesse. Nel Piano si richiamavano alcune ipotesi di conflitto di interesse e si rimandava alle situazioni che sarebbero state individuate nel Codice di comportamento, in allora ancora da approvare. Nel codice di comportamento, successivamente approvato, il conflitto di interessi è disciplinato all'art. 7.

⁴ Come richiamato nella Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 766 del 05 settembre 2018, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall'ANAC nell'anno 2013 ha chiarito che i soggetti con poteri autoritativi o negoziali sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'ente, abbiano avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto dello specifico procedimento (quali, ad esempio, i dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento). Con l'orientamento n. 2 del 4 febbraio 2015, l'Autorità ha ulteriormente chiarito che per "dipendenti con poteri autoritativi e negoziali", di cui all'art. 53, comma 16-ter, devono intendersi i soggetti che esercitano tali poteri per conto di enti pubblici e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti, in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (ad esempio, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali, o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente). Con l'orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015, è stato precisato che l'ambito applicativo deve estendersi non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della pubblica amministrazione, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - siano, tuttavia, competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidano in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

Il PTPC 2017-2019 dell'Agenzia ha previsto le misure generali relative all'Attività successiva alla cessazione del rapporto e nello specifico, tra l'altro, ha previsto la predisposizione e l'acquisizione di dichiarazione di consapevolezza del cosiddetto divieto di "pantouflage" da parte dei dipendenti titolari di posizione organizzativa attuali e futuri, qualora riconosciuti come interessati dal divieto.

⁵ Il PTPC 2017-2019 dell'Agenzia ha previsto le misure generali relative alla 'Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.' e nello specifico, tra l'altro, ha previsto l'acquisizione, all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali ed altri, delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di inconferibilità per condanna penale. Nel PTPC sono richiamate le indicazioni contenute nel PNA 2013 secondo cui le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche di cui all'art. 35-bis. L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Nella Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1292 del 23 novembre 2016, si legge che "l'art. 35 bis del d.lgs. n.165/2001 rappresenta una nuova fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all'Amministrazione, dovuto all'affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso o siano sospettati di infedeltà. La disposizione preclude, pertanto, ai condannati per reati contro la p.a., anche in via non definitiva, di ricoprire alcuni uffici o di svolgere alcune attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione e si applica nei confronti

non solo di coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche nei confronti di coloro che hanno solo compiti di segreteria ovvero che hanno solo funzioni direttive e non dirigenziali.

In particolare, la norma vieta a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di:

- a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Il disposto di cui alla lettera a) è da intendersi riferito a tutti i componenti e al personale di supporto, a qualunque titolo, assegnati agli uffici straordinari istituiti per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento dall'esterno e, presumibilmente, per l'avanzamento in carriera. Resterebbero, dunque, fuori dal divieto, gli uffici ordinari che gestiscono il personale e tuttavia, ragioni di carattere logico, inducono a ritenere che siano comunque compresi tutti gli incarichi che potrebbero condizionare lo svolgimento delle procedure concorsuali, indipendentemente dalla natura dell'ufficio.

Il secondo ambito, concernente l'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Infine, l'ultimo ambito, relativo alla partecipazione a commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, o ad altre commissioni ad hoc per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, completa i divieti previsti alla lettera b), così da ricomprendere nella sfera di applicazione della norma sia gli uffici competenti in via ordinaria che gli uffici straordinari, temporanei o costituiti ad hoc.

Peraltro, la dottrina ritiene che l'esatta portata dei singoli ambiti debba interpretarsi anche alla luce di quelle attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, attività individuate dai singoli piani di prevenzione della corruzione."

⁶ Il PTPC 2017-2019 dell'Agenzia ha previsto le misure generali relative alla 'Inconferibilità per incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti' e in caso di condanna per delitti contro la P.A. (nell'ambito delle misure generali relative alla 'Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.') e quelle relative alla 'Incompatibilità per incarichi dirigenziali'. Nello specifico, tra l'altro, ha richiamato le norme contenute nel D.Lgs 39/2013 che regolano le ipotesi di inconferibilità, permanente o temporanea, degli incarichi dirigenziali o assimilati a soggetti che siano stati componenti di organi di indirizzo politico specificamente individuati (art. 7 D.Lgs 39/2013) o in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la P.A. (art. 3 D.Lgs 39/2013) e le cause di incompatibilità specifiche (art. 12 D.Lgs 39/2013). All'atto del conferimento di incarichi dirigenziali ed assimilati, ha previsto l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. L'ANAC nella Delibera del Consiglio numero 207 del 03 aprile 2019 ai fini dell'applicabilità della disciplina, tanto delle incompatibilità, quanto delle inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, ha richiamato l'art. 1, comma 2, lett. j) del medesimo decreto, il quale prescrive che per incarichi dirigenziali interni si devono intendere "gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione" e la lett.k) del medesimo comma, la quale definisce gli incarichi conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (esterni), facendo sempre riferimento "all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione".

L'ANAC nella Delibera n. 159 del 27/02/2019 richiama l'orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, nel quale afferma che «l'incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. 267/2000 [...] è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale.

Sulla materia si richiamano anche le Delibere del Consiglio ANAC n. 68 del 24/01/2018, n. 925 del 13/09/2017 e n. 1001 del 21/09/2016.

Tra le FAQ in materia di Anticorruzione pubblicate sul sito dell'ANAC (aggiornate al 2016) è reperibile la faq 7.19 "Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica ai titolari di posizioni organizzative?" cui l'ANAC risponde che "Il regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 fa esclusivo riferimento agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, onde l'annoverabilità tra i medesimi degli incarichi di posizione organizzativa va valutata caso per caso in ragione delle funzioni effettivamente svolte".

⁷ Art. 14 comma 1 quinquies D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

⁸ Art. 14 comma 1 quinquies D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33